

**REGIONE LAZIO****ASSESSORATO AL LAVORO****DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO E DEFINIZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO, GENERALI E SPECIALISTICI, DELLA REGIONE LAZIO ANCHE IN PREVISIONE DEL PIANO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI**

La Regione Lazio promuove la realizzazione di un sistema di servizi per il lavoro attuato mediante accreditamento di soggetti pubblici e privati.

Attraverso la disciplina dell'accREDITamento, la Regione riconosce agli operatori accREDITati l'idoneità ad erogare sul proprio territorio servizi per il lavoro con l'obiettivo di favorire e di sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

I servizi per il lavoro sono indirizzati anche a particolari soggetti per i quali la Regione Lazio identifica caratteristiche e bisogni di assistenza puntuali. Tali necessità sono individuate sulla base delle politiche regionali per il lavoro implementate, a loro volta, sulla scia degli attuali cambiamenti del mercato del lavoro e delle indicazioni provenienti dalle istituzioni nazionali e comunitarie. L'accREDITamento specialistico promosso in questa sede, si configura come lo strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati in seno al Consiglio europeo sul tema della *youth guarantee (Garanzia Giovani)*, e recepiti dal Governo italiano attraverso gli indirizzi dettati dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" convertito con modificazione dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.

L'avvio di un piano regionale di attuazione della garanzia per i giovani assicura ai soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni, così come indicato nella proposta di Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani sino all'età di 29 anni, un'offerta qualitativamente valida di lavoro, la possibilità di proseguire gli studi, un'offerta di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione. Tale offerta dovrà essere garantita entro un periodo ben definito. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso la realizzazione di un sistema integrato dei servizi per il lavoro caratterizzato dalla cooperazione tra i centri per l'impiego provinciali e gli operatori accREDITati iscritti nell' "elenco regionale degli operatori accREDITati per i servizi per il lavoro".

All'interno di tale sistema la Regione introduce, in via sperimentale, il "Contratto di collocazione" stipulato dal giovane con il centro per l'impiego e con uno degli operatori accREDITati per i servizi specialistici. La sperimentazione del modello prevede nuovi servizi per il lavoro, quali i servizi di tutorship, di assistenza continuativa alla persona disoccupata o inoccupata e di controllo della sua disponibilità per l'attività stessa e per le occasioni di lavoro disponibili sul territorio.

A tal fine sono previsti criteri selettivi inerenti alla esperienza, alle sede e alle attrezzature dei soggetti che richiedono l'accREDITamento.

## CAPO I

### DISCIPLINA PER ACCREDITAMENTO

#### Articolo 1

##### Accreditamento ai servizi per il lavoro

1. L'accREDITamento ai servizi per il lavoro, generali e specialistici, costituisce titolo per operare come soggetto erogatore di tali servizi all'interno del Sistema regionale dei Servizi per il Lavoro.
2. Sono definiti "servizi per il lavoro generali obbligatori" quelli consistenti nella prima informazione, nell'orientamento di primo livello, nell'orientamento specialistico o di secondo livello, nell'incontro tra domanda e offerta e nell'accompagnamento al lavoro.
3. Sono definiti "servizi per il lavoro specialistici facoltativi":
  - a) i servizi di tutorship e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione o della ricollocazione professionale;
  - b) i servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione;
  - c) i servizi di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone disabili;
  - d) i servizi per l'avviamento a un'iniziativa imprenditoriale;
  - e) i servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero.
4. Tutti i servizi di cui al co. 2 debbono essere obbligatoriamente erogati dai soggetti che richiedono l'accREDITamento e sono propedeutici all'accREDITamento di cui al co. 3. A norma del d.P.R. 442/2000, del d.lgs. 181/2000 e s.m.i., rimangono comunque ferme le competenze amministrative dei CPI a loro assegnate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di gestione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, dello stato di disoccupazione, del patto di servizio. Ai fini di assicurare la migliore integrazione tra politiche attive e politiche formative in considerazione del modello proposto dalla DGR 509/2013 e s.m.i., i centri per l'impiego svolgono i servizi di cui al co. 2 a esclusione di quelli di cui al co. 3.
5. Fermo restando quanto previsto al co. 4, i soggetti che intendono richiedere l'accREDITamento possono optare per uno o più servizi di cui al co. 3 qualora ne abbiano i requisiti. Tali requisiti sono specificati nel dettaglio da successivo atto del direttore regionale competente in materia di lavoro.
6. L'accREDITamento disciplinato nel presente atto ha la durata di tre anni, durante i quali la Giunta Regionale, con apposita deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Lavoro definisce le eventuali integrazioni e modificazioni alla presente disciplina.

## **Articolo 2**

### **Soggetti dell'accreditamento**

1. Possono richiedere l'accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro i seguenti soggetti:
  - a) i soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative ed i loro consorzi;
  - b) le Agenzie per il lavoro, autorizzate in via definitiva a livello nazionale a norma dell'art. 4 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
  - c) le Università, con esclusione di quelle telematiche, e i consorzi universitari;
  - d) le fondazioni ITS a norma dell'art. 6 del d.p.c.m. 25 gennaio 2008;
  - e) le scuole secondarie di secondo grado;
  - f) le CCIAA, le loro aziende speciali;
  - g) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le società di servizi da essi controllate;
  - h) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, aventi come oggetto almeno una delle seguenti attività:
    - la tutela del lavoro;
    - l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali;
    - la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza;
    - la tutela della disabilità;
    - la promozione sociale;
    - il volontariato;
  - i) gli Enti bilaterali;
  - j) i Comuni in forma singola o associata;
  - k) la Fondazione, istituita dall'Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, a norma dell'art. 6, co. 4, d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
  - l) i soggetti accreditati a norma della DGR 968/2007 e s.m.i.;
  - m) gli istituti di patronato istituiti ai sensi della l. 152/2001;
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 co. 4, sono accreditati di diritto: i CPI e i soggetti di cui al co. 1, lett. c), d), e e) per i servizi di cui all'art. 1, co. 2. Ove richiesto, sono accreditati di diritto per i servizi di cui all'art. 1, co. 2, anche i soggetti di cui al co. 1, lett. j).

## **Articolo 3**

### **Requisiti per l'accreditamento**

1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi di cui all'art. 1 è necessario il possesso dei requisiti indicati nei successivi commi.
2. I soggetti di cui all'art. 2, co. 1, che intendono accreditarsi devono dimostrare, alla data di

presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a. I soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lettere a), b), g), h), i), m) e le aziende speciali delle CCIAA debbono essere costituiti, alla data di presentazione della domanda, da almeno 1 anno;
- b. I soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), b), g), h), i), l), m) e le aziende speciali delle CCIAA che richiedono l'accREDITAMENTO debbono:
  - possedere documentata esperienza almeno annuale in merito a tutti i servizi per il lavoro di cui all'art. 1, co. 2;
  - possedere documentata esperienza almeno annuale per ognuno dei servizi per il lavoro di cui all'art. 1, co. 3, per i quali, eventualmente, si richieda l'accREDITAMENTO;
  - possedere un proprio sito internet, anche per l'eventuale erogazione via web dei servizi e una casella e-mail ufficiale per le comunicazioni con gli utenti.
3. I soggetti che intendono accREDITARSI devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti di carattere giuridico e finanziario:
  - a. per i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), b), g), h), i), k), l), m) e le aziende speciali delle CCIAA, l'indicazione nello Statuto di un riferimento, anche se in maniera non esclusiva, alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITAMENTO;
  - b. per i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, qualora costituiti nella forma di società di capitali, un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili;
  - c. per i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, qualora costituiti nelle forme societarie, l'assenza di procedure concorsuali in corso o l'assenza di procedure per la dichiarazione delle stesse;
  - d. per i soggetti di cui all'art. 2 co. 1, applicazione per il proprio personale dipendente di un contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, salvo quanto previsto alla lettera "e";
  - e. per i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. g), per quel che riguarda il trattamento economico e le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, qualora non applichino un contratto collettivo, devono applicare degli atti che disciplinino istituti contrattuali aventi valore equivalente ad accordi e a contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e/o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  - f. per i soggetti di cui all'art. 2 co. 1, essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone disabili;
  - g. per i soggetti di cui all'art. 2 co. 1, rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  - h. per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2, co. 1, assenza:
    - di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla l. 689/1981 e s.m.i. per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
    - di misure di prevenzione disposte ai sensi della l. 646/1982 e s.m.i. o ai sensi del d.lgs. 159/2011;

- di comminazione, negli ultimi cinque anni, di sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al d.lgs. 231/2001.
4. I soggetti che intendono accreditarsi devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti di carattere strutturale:
- a. disponibilità, in conformità alla normativa vigente, per tutta la durata dell'accREDITAMENTO, di una o più sedi operative nel territorio della Regione Lazio che siano:
    - 1) conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
    - 2) conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - 3) conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità per le persone con disabilità. In caso di mancata conformità il soggetto che richiede l'accREDITAMENTO è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accREDITATO, tramite apposito accordo scritto, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti di cui al presente punto 3) a pena di sospensione dell'accREDITAMENTO;
    - 4) idonee a garantire spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa nonché disporre di servizi igienici;
    - 5) aperte al pubblico in orario d'ufficio, per i locali adibiti all'accoglienza delle persone che non può essere inferiore a venti ore settimanali;
    - 6) recanti l'indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali:
      - degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'elenco regionale;
      - della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico;
      - dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché il nominativo del responsabile della unità organizzativa;
      - del logo della Regione Lazio;
  - b. ogni sede operativa deve disporre di:
    - 1) una sala adibita allo svolgimento di attività di gruppo e munita di postazioni informatiche. In caso di mancanza di tale requisito, il soggetto che richiede l'accREDITAMENTO è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accREDITATO, tramite apposito accordo scritto, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo a pena di sospensione dell'accREDITAMENTO;
    - 2) un locale dotato di personal computer, collegati alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare, anche in autonomia, le offerte di lavoro;
    - 3) un ufficio per colloqui individuali che garantisca la riservatezza e la privacy ai sensi della normativa vigente degli utenti durante i colloqui medesimi.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, co. 2, non sono tenuti a dimostrare i requisiti di cui ai co. 3 e 4 i soggetti accREDITATI, in via definitiva, per l'ambito Orientamento ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i., per le sedi operative accREDITATE e i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), d), e), e j).
6. Le figure professionali attive presso gli operatori accREDITATI e preposte all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 1 sono le seguenti:
- a. responsabile organizzativo;
  - b. operatore del mercato del lavoro;

- c. operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche.
7. Le figure professionali di cui al co. 6 devono possedere competenze e capacità definite con successivo atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro.

#### **Articolo 4**

##### **Elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi per il lavoro**

1. Presso la Direzione regionale competente in materia di lavoro è istituito l'“elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi per il lavoro”, nel quale vengono iscritti gli operatori accreditati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e s.m.i.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui al co. 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all' art. 3.
3. La Direzione regionale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'elenco regionale, di cui cura la tenuta, e provvede alle opportune forme di pubblicità dello stesso, in particolare attraverso la pubblicazione sui siti internet della Regione.

#### **Articolo 5**

##### **Richiesta e rilascio dell'accREDITAMENTO**

1. La procedura per l'accREDITAMENTO è telematica e a sportello e consente di presentare la domanda in ogni periodo dell'anno.
2. Le domande di accREDITAMENTO saranno valutate dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro, anche con il supporto di società individuate con procedura di evidenza pubblica oppure di società regionali in *house providing*.
3. A seguito delle verifiche di cui al co. 2, la Direzione regionale competente in materia di lavoro concede l'accREDITAMENTO con proprio provvedimento amministrativo.
4. La Direzione regionale competente in materia di lavoro si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sia documentali sia in loco, per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell'accREDITATO e di coloro che partecipano ai servizi al lavoro della regione.

#### **Articolo 6**

##### **Durata e validità dell'accREDITAMENTO**

1. L'accREDITAMENTO decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'art. 5, co. 3, e ha durata triennale fatta salva la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3.
2. È fatto obbligo al soggetto accREDITATO di comunicare alla Direzione regionale competente in materia di lavoro ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO entro quindici giorni.

## Articolo 7

### Sospensione, revoca e rinnovo dell'accreditamento

1. La Direzione regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito atto, previa fissazione del termine di cui al co. 3, la revoca o la sospensione dell'accreditamento. La revoca è disposta:
  - a) in caso di esito negativo a seguito della verifica sulla ricorrenza o sul mantenimento dei requisiti previsti all'art. 3;
  - b) in caso di accertamento di rilascio di false dichiarazioni, secondo quanto disposto dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.;
  - c) in caso di mancata comunicazione nei termini delle informazioni di cui al co. 2 del presente articolo;
  - d) in caso di mancato ripristino nei termini della ricorrenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 3 accertato in seguito alla disposizione della sospensione;
  - e) in caso di mancata presentazione, nel termine indicato dal co. 4, della richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'elenco regionale;
  - f) in ogni caso in cui, in esito ad un procedimento amministrativo di controllo avviato per gravi irregolarità, le controdeduzioni presentate non siano ritenute sufficienti a sanare le irregolarità riscontrate.
2. La sospensione è disposta:
  - a) in caso in cui il soggetto accreditato a norma della presente direttiva non comunichi alla Direzione regionale competente in materia di lavoro ogni variazione dei requisiti o delle condizioni che hanno determinato l'accreditamento;
  - b) in caso di difformità, di mutamento delle condizioni o della perdita dei requisiti previsti dall'art. 3, sanabile nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione del soggetto accreditato o dall'accertamento d'ufficio della stessa;
  - c) in caso di avvio di un procedimento amministrativo di controllo per la rilevazione, sia in sede di controlli d'ufficio sia su segnalazione di organi di vigilanza esterni, di irregolarità gravi;
  - d) in caso di riscontro di eventuali difformità, mutamenti delle condizioni o della perdita dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento. Al soggetto interessato è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la situazione di irregolarità.
3. La sospensione, comunque, ha una durata massima di trenta giorni, decorsi i quali la Direzione regionale competente in materia di lavoro procede alla revoca o alla conferma dell'accreditamento stesso.
4. Entro e non oltre sessanta giorni prima della scadenza dell'accreditamento il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'elenco regionale, allegando la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti all'art. 3. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato per non oltre 60 giorni.
5. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi dalla stessa. Il soggetto accreditato deve, nell'interesse dei destinatari, portare a termine eventuali attività finanziate dalla Regione, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.

6. In caso di sospensione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate dalla Regione salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.

## **CAPO II**

### **LE INIZIATIVE DELLA REGIONE LAZIO IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE**

#### **Articolo 8**

##### **Definizione dei destinatari e delle opportunità**

1. La Regione Lazio nell'ambito del programma Garanzia Giovani si impegna a offrire entro quattro mesi, a tutti i giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni, non impegnati in attività di studio scolastico o universitario, né in corsi di formazione professionale, né in attività di lavoro autonomo o subordinato, che ne facciano richiesta una o più delle seguenti opportunità:
  - a) l'inserimento o il reinserimento in un percorso di istruzione per favorire il completamento degli studi;
  - b) avviamento a un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze, ivi comprese quelle specifiche richieste da imprese operanti sul territorio;
  - c) accompagnamento intensivo al lavoro finalizzato alla collocazione o alla ricollocazione professionale;
  - d) avvio a una iniziativa imprenditoriale o all'autoimpiego;
  - e) avviamento a una esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero;
  - f) svolgimento del servizio civile;
  - g) tirocinio;
  - h) avviamento al lavoro anche in apprendistato.
2. I giovani di cui al co. 1, devono registrarsi al programma Garanzia Giovani presso i centri per l'impiego o presso il portale nazionale Cliclavoro ovvero presso i portali regionali che dialogano con il portale Cliclavoro. L'eventuale rifiuto di partecipazione al programma Garanzia Giovani deve essere oggetto di esplicita verbalizzazione da parte dei centri per l'impiego.
3. Il termine di quattro mesi di cui al comma 1 decorre dalla stipula del patto di servizio presso i centri per l'impiego.



## **Articolo 9**

### **Attività dei centri per l'impiego**

1. I centri per l'impiego ai fini del Programma Garanzia per i giovani svolgono le seguenti attività:
  - a) accoglienza e prima informazione;
  - b) presa in carico e registrazione dei giovani di cui all'art. 8, co. 1;
  - c) orientamento di primo livello;
  - d) eventuale orientamento specialistico o di secondo livello;
  - e) illustrazione dei servizi offerti dagli operatori accreditati di cui al capo I;
  - f) affidamento del giovane all'operatore accreditato, scelto liberamente dal giovane stesso;
  - g) monitoraggio e controllo dei servizi per il lavoro svolti dall'operatore accreditato in favore del giovane preso in carico;
  - h) segnalazione alla Direzione regionale competente in materia di lavoro di circostanze fondate che possano motivare la revoca dell'accreditamento.

## **Articolo 10**

### **Rifiuto del giovane**

1. Il rifiuto da parte del giovane delle opportunità offerte a norma dell'art. 8, co. 1, è oggetto di verbalizzazione dal parte del centro per l'impiego. Nel caso di rifiuto, il giovane è invitato a indicarne sinteticamente il motivo.
2. Nel caso di rifiuto giustificato, il centro per l'impiego offre al giovane una ulteriore opportunità tra quelle indicate all'art. 8. Ferma restando l'applicazione dell'art. 13, il rifiuto ingiustificato del giovane comporta l'impossibilità di usufruire di ulteriori opportunità tra quelle indicate all'art. 8.

## **CAPO III**

### **SPERIMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLOCAZIONE**

## **Articolo 11**

### **Contratto di collocazione**

1. La Regione Lazio promuove la sperimentazione del contratto di collocazione nell'ambito dei servizi al lavoro dedicati ai giovani, fondati sulla cooperazione e complementarietà di funzioni tra le strutture

pubbliche e le strutture private accreditate, con lo scopo di ridurre al minimo il fenomeno della disoccupazione giovanile e di uscita anticipata dal sistema della formazione e dell'istruzione.

2. Il contratto di collocazione viene offerto al giovane che aderisce al servizio di cui all'art. 8, co. 1, lett. c) ed è stipulato dal giovane con il centro per l'impiego e con uno dei soggetti accreditati per i servizi specialistici facoltativi di cui all'art. 1, co. 3.
3. Il giovane, titolare del *voucher* di cui al successivo art. 12, sceglie il soggetto accreditato. Quest'ultimo, a seguito della scelta, è obbligato a stipulare il contratto di collocazione.
4. Il contratto di collocazione prevede:
  - a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva svolto dal soggetto accreditato per il reperimento di una occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni del giovane, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro territoriale;
  - b) la disponibilità del giovane a dedicare alla ricerca di occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale nell'ambito del servizio di cui alla precedente lett. a) una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;
  - c) la disponibilità del giovane a considerare l'offerta di una attività lavorativa, nell'ambito del servizio di cui alla precedente lett. a) meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità offerte dal territorio in cui la ricerca si svolge;
  - d) l'affidamento del giovane a un *tutor* designato dal soggetto, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte del giovane degli oneri di cui alle lett. b) e c);
  - e) l'obbligo per il *tutor* – qualora il giovane sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare ai responsabili del centro per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lett. b) e c), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente il giovane;
  - f) la facoltà del giovane di impugnare la comunicazione di cui alla lett. e), entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione.
5. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di collocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante il *voucher*, di entità commisurata alla difficoltà di collocazione del giovane interessato e alla tipologia dei servizi resi. Il corrispettivo del *voucher* è articolato in una parte fissa e in una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, a norma dell'art. 12.

## **Articolo 12**

### ***Voucher e condizioni per il suo pagamento***

1. Nell'ambito del programma Garanzia Giovani i costi per l'espletamento dei servizi per il lavoro di cui all'art. 1, sostenuti dai soggetti accreditati a norma del capo I, sono coperti con risorse dell'unione europea, nazionali e/o regionali.
2. I giovani che accedono al programma Garanzia Giovani a norma dell'art. 8, sono titolari di un *voucher*, il cui importo e la ripartizione per fasce di valore sono definiti con successivo atto.
3. L'entità del *voucher* è determinata in base al grado di occupabilità della persona interessata e alla tipologia dei servizi resi secondo criteri stabiliti da apposita procedura.
4. L'operatore accreditato invia al centro per l'impiego una comunicazione, sottoscritta anche dal giovane, con la quale si documenta la tipologia dei servizi resi e il loro effettivo espletamento e nel caso del contatto di collocazione, il risultato dell'inserimento effettivo nel processo produttivo. Ricevuta tale comunicazione e verificato quanto in essa esposto, il centro per l'impiego provvede a comunicare entro 15 giorni alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro il diritto dell'operatore accreditato a ricevere il pagamento del corrispettivo dovuto in relazione ai servizi resi.

## **Articolo 13**

### **Conseguenze dell'inadempimento del contratto da parte della persona interessata**

1. In caso di inadempimento del contratto di collocazione di cui all'art. 11 con particolare riguardo al co. 4, lett. b) e c), la persona interessata perde il diritto alla fruizione del *voucher*.
2. Il *tutor* è obbligato a comunicare ai responsabili del centro per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lett. b) e c) dell'art. 11, co. 4, informandone contestualmente il giovane.
3. Il giovane ha la facoltà di impugnare la comunicazione di cui al co. 2, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione.